

Massima numero 80 del 27 aprile 2021

**Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da CASSANO S.r.l. - Lavori di ristrutturazione del caseggiato Ex ES.PE.SI. per la realizzazione del centro visite e foresteria della R.N.O. Saline di Priolo - Importo a base della procedura: euro 1.010.802,00 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Comune di Priolo Gargallo
PREC 82/2021/L**

Riferimenti normativi: Articolo 97, comma 2 e 2-bis, d.lgs. n. 50/2016; Articolo 4, l.r. Sicilia n.13/2019

Parole chiave: Calcolo soglia anomalia - Illegittimità costituzionale

Legge regionale - Illegittimità costituzionale - Rapporti esauriti - Retroattività degli effetti della pronuncia - Clausola illegittima - Calcolo della soglia di anomalia - Annullamento - Ripetizione fase della procedura

La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti nei confronti del bando di gara determinando l'illegittimità delle clausole applicative della legge regionale dichiarata incostituzionale, quando queste sono ancora impugnabili tramite impugnativa congiunta dell'aggiudicazione e del bando, in quanto atto generale presupposto. L'annullamento della clausola del bando che disciplina il calcolo della soglia di anomalia e dei successivi atti applicativi comporta la ripetizione delle operazioni di gara dalla fase di determinazione della soglia di anomalia.